2-8-2017

Serie generale - n. 179

Disegno di Legge recante: Integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n.117, intitolato: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 5.

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

Art. 5 Attività di interesse generale

Sostituire il primo comma con il seguente testo:

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ossequio all'art. 118 u.c. della L/Cost. n.3 - 2001 per interesse generale si deve intendere quello che perseguono i cittadini riferendosi a precisi obiettivi costituzionali, e che le autorità competenti riconoscono ai fini delle proprie attività di sostegno, o che, in caso di contrasto, sia riconosciuto da accertamento giudiziale.

Al momento sono da considerare attività di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) idem ecc...

[...]

TITOLO V DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 32.

Organizzazioni di volontariato

- 1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
- 2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
- 4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Art. 32 bis. Identità

- 1. Le organizzazioni di volontariato hanno come tratto distintivo rispetto agli altri soggetti del Terzo settore la gratuità della propria attività e delle prestazioni dei propri volontari, che operano prevalentemente per fini di solidarietà verso terzi e nverso il contesto educativo, ambientale, culturale e sociale e senza fini di lucro anche indiretto.
- 2. Nell'ambito della gratuità vanno considerate anche le nuove forme di attivismo civico basate sulla condivisione di responsabilità rispetto alla tutela o riqualificazione dei beni comuni.
- 3. Le organizzazioni di volontariato e le loro reti si caratterizzano per le peculiari missioni di:
- intervento sociale, compresa la difesa dei diritti dei cittadini,
- anticipazione e sperimentazione di nuovi servizi e stimolo alle politiche di welfare;
- promozione, tutela e valorizzazione dei beni artistici ed ambientali e, in generale, dei beni comuni,
- diffusione della cultura della solidarietà,
- ampliamento della partecipazione democratica.
- 4. Nelle organizzazioni di volontariato è garantita la democraticità della gestione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la partecipazione dei soci volontari alla vitadell'organizzazione.

Art. 33.

Risorse

- 1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.
- Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 33. Risorse e prevalenza del lavoro volontario

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta. Il numero massimo di dipendenti od operatori retribuiti nelle organizzazioni di volontariato non può essere superiore ad un terzo dei volontari, in quanto questi ultimi costituiscono la risorsa prevalente e determinante allo svolgimento dell'attività.

Art. 47.

Iscrizione

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
- 2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
- 3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:
 - a) iscrivere l'ente;
 - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
- 4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
- 5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
- 6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

- Art.47bis. Semplificazioni per le piccole organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni con entrate inferiori a 30 mila euro.
- 1. Le organizzazioni di volontariato composte da 7 a 15 volontari, godono delle semplificazioni per l'iscrizione al RUNTS, gestionali ed amministrative stabilite dai Ministeri competenti.
- 2. Le organizzazioni di volontariato, di cui al comma 1, qualora non svolgano attività in convenzione con la Pubblica Amministrazione per la gestione di servizi, sono sottoposte agli adempimenti di controllo e valutazione tramite il bilancio consuntivo semplificato.
- 3. Usufruiscono del modello semplificato di bilancio sociale anche le organizzazioni di volontariato che rendicontano entrate, comunque denominate, inferiori ai 30 mila euro.

TITOLO VIII DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 60.

Attribuzioni

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

 a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;

b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;

c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore;

 d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.60 bis.

Conferenza Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato e sue articolazioni regionali

- 1. È istituita la Conferenza Nazionale delle OdV che si svolge con cadenza biennale. La Conferenza coinvolge tutti i settori di intervento e tutti gli ambiti territoriali con le seguenti finalità:\
- valutare le difficoltà e gli ostacoli organizzativi e regolamentari che le organizzazioni divolontariato incontrano nello svolgimento delle proprie attività, al fine di rimuoverli;
- conoscere e valutare le iniziative realizzate e gli apporti del volontariato organizzato alle politiche sociali, della salute, culturali, educative ed ambientali, al fine di includerli, valorizzarli e sostenerli.
- 2. Alla Conferenza Nazionale partecipano i referenti regionali e territoriali delle organizzazioni di volontariato, delle loro reti e/o loro rispettivi delegati. Sono altresì invitati a partecipare i rappresentanti degli altri Enti del Terzo Settore, al fine di promuovere la più ampia collaborazione fra tutti i soggetti organizzati.
- 3. Alla Conferenza partecipano altresì i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali nonché della Conferenza Unificata Regioni-Autonomie locali, istituita presso la Presidenza del Consiglio del Ministri.
- 4. Alla Conferenza sono altresì invitati e partecipano le Università, le Fondazioni, gli Enti di ricerca, le riviste specializzate ed i Centri di Servizio del Volontariato che dedicano studi e ricerche, realizzano report sulle caratteristiche e sulle attività inerenti il volontariato.
- 5. La materia dovrà essere oggetto di disciplina da parte delle Regioni, pur nel rispetto dell'autonomia del volontariato.

Art. 62.

Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

 Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.

3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

...omissis...

Art. 62 – Finanziamento dei Centri di Servizio per il volontariato

.....omissis.....

Il 3 comma è modificato come segue: Ciascuna Fondazione di origine bancaria destina ogni anno al Fondo Unico Nazionale per le organizzazioni di volontariato una

quota non inferiore al quindicesimo del risultato tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art 8, comma1, lettere c) e d) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Analogaulteriore percentuale di 1/15 viene destinata per tutte le altre categorie di organizzazioni iscritte al RUNTS e dotate di volontari attivi.

.....omissis.....

Art. 63.

Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di

...omissis...

Art. 63. - Funzioni e compiti dei Centri di Servizio per il Volontariato

.....omissis.....

1 bis. Si avvalgono dei CSV anche le organizzazioni di volontariato non iscritte o allo stato non iscrivibili al RUNTS.

Art. 71.

Locali utilizzati

- 1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
- 2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
- 3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f(i), i(i), k(i), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate. ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151,

comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

All'art. 71, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1bis. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali sono tenuti a concedere alle OdV, a titolo gratuito, beni immobili di loro proprietà o confiscati alle mafie. Usufruiranno di tali beni, non gravati da spese di ristrutturazione o adattamento, anche le piccole organizzazioni di volontariato attive e non iscritte al RUNTS.

Art. 74.

Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Dopo l'art. 74 aggiungere il seguente:

Art. 74 bis - Istituzione del Fondo a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle loro reti

1. Al fine di assicurare alle OdV e alle loro reti iscritte al RUNTS libertà di azione per il perseguimento delle finalità di gratuità e solidarietà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo.